

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Filippo D'Aquino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (omissis)/2015 promossa da:

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE

CONTRO

-attore-

SOCIETA' FORNITRICE

-convenuto-

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

PER L'ATTORE: ritenere e dichiarare per le motivazioni meglio addotte in narrativa, che i pagamenti effettuati dall'attrice in favore della parte convenuta analiticamente descritti in premessa sono revocabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2, l.f. ed ex art. 49 d. lg. 270/99. Conseguentemente e per l'effetto condannare la parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice in liquidazione e in A.S. della complessiva somma di € 100.702,33, oltre interessi dalla data di notifica del presente atto di citazione e fino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di causa da maggiorarsi di IVA CPA e spese generali; ammettere e disporre i mezzi istruttori già indicati in atti.

PER IL CONVENUTO: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione e previa ogni opportuna statuizione così giudicare:

Nel merito, in via principale:

rigettare integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;

Nel merito, in via subordinata:

- nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di parte attrice, ridurre l'ammontare eventualmente dovuto dalla convenuta nella misura che risulterà in corso di causa e comunque nell'importo inferiore ad € 100.702,23.

Con vittoria di spese e di competenze professionali.

In via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

- 1) vero che sin dall'inizio del rapporto commerciale, l'attrice ha pagato a volte in ritardo le fatture emesse da società fornitrice per la fornitura di merce;
- 2) vero che il pagamento delle forniture in tempi più lunghi rispetto a quelli contrattualmente previsti rappresenta una modalità diffusa tra i clienti di società fornitrice;
- 3) vero che in alcuni casi le fatture vengono pagate con un ritardo di mesi rispetto al termine contrattualmente convenuto;
- 4) vero che il pagamento delle forniture in tempi più lunghi rispetto a quelli contrattualmente previsti rappresenta una modalità diffusa tra le aziende che operano nel settore della grande distribuzione;
- 5) vero che società fornitrice ha sospeso le forniture a società in liquidazione soltanto agli inizi di febbraio del 2011;
- 6) vero che nel primo semestre del 2010 società in liquidazione ha effettuato a favore di società fornitrice un pagamento di € 33.289,67 a febbraio, un pagamento di € 11.437,85 a marzo, un pagamento di € 40.126,75 a giugno, il tutto per un importo complessivo di € 84.853,27 come da documentazione che si rammostra (doc. 9);
- 7) vero che società in liquidazione ha provveduto a pagare regolarmente le rate concordate con il piano di rientro come da documentazione che si rammostra (doc. 9);
- 8) vero che dal 29 ottobre 2010 l'attrice ha effettuato a favore di società fornitrice solo due pagamenti dell'importo di € 4.458,78 cadauno previsti dal piano di rientro come da documentazione che si rammostra (doc. 9);
- 9) vero che le forniture successive al piano di rientro di luglio 2010 sono state pagate da società in liquidazione nei termini d'uso come da documentazione che si rammostra (doc. 9) ;
- 10) vero che nel mese di marzo 2010 l'attrice ha inviato a società fornitrice la mail che si rammostra (doc.8).

Si indicano a testimoni i sigg.ri:

- (omissis);
- (omissis);
- (omissis);

Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei capitoli di prova *ex adverso* dedotti e, nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati.

PREMESSO IN FATTO

Società in liquidazione in A.S. ha chiesto revocarsi in danno della convenuta una serie di pagamenti, non analiticamente indicati in atto di citazione (ma, come si vedrà, riepilogati sub doc. 10 att.), effettuati in favore della convenuta nel semestre anteriore al decreto di apertura del procedimento di concordato preventivo di società in liquidazione (22.04.2011). Deduce parte attrice che il concordato preventivo, dichiarato aperto con decreto del Tribunale di Milano in data 22.04.2011, veniva successivamente revocato ex art. 173 l.f. con decreto in data 26.01 – 09.02.2012 e che, con contestuale sentenza del medesimo ufficio veniva dichiarato lo stato di insolvenza.

Deduce parte attrice che con successivo decreto del 6.04.2012 veniva dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria, nel cui ambito veniva predisposto un programma di cessione dei

compendi aziendali, Programma successivamente autorizzato con decreto del MISE in data 31.10.2012.

Deduce parte attrice come l'attrice avesse sottoscritto con l'odierno convenuto un piano di rientro in data 13.07.2010, accordo stipulato in concomitanza con la conclusione di analoghi accordi del medesimo tenore con altri creditori, piano di rientro che sarebbe servito a ripianare l'esposizione debitoria con il suddetto convenuto e che assurgerebbe a strumento di ristrutturazione del debito.

Deduce che tale accordo ha avuto efficacia espressamente novativa per il complessivo importo di € 89.950,03 per complessive n. 16 (sedici) rate di € 4.458,78 ciascuna, oltre al pagamento di una prima tranche di € 18.747,23. Contestualmente a tale piano di rientro la convenuta si sarebbe obbligata a dare corso agli ordini di fornitura, che sarebbero stati regolati a rimessione fattura.

Deduce ulteriormente parte attrice che il piano di ristrutturazione del debito non è stato compiutamente eseguito e che nel semestre sospetto e precisamente nel periodo compreso tra il 20.10.2010 e il 20.12.2010 sono stati eseguiti in favore di parte convenuta alcuni pagamenti per complessivi € 100.702,33.

Assume, pertanto, la revocabilità di detti pagamenti in quanto eseguiti nel semestre anteriore alla data di apertura del procedimento di concordato cui ha fatto seguito, previa la revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.f., la dichiarazione di insolvenza senza soluzione di continuità, essendo stato proposto ed approvato un Programma di cessione dei compendi aziendali. Deduce sul piano oggettivo la sussistenza dei suddetti pagamenti oltre che il danno per la massa e sul piano soggettivo la consapevolezza dello stato di insolvenza di parte attrice indotto da una serie di elementi indiziari, quali il piano di rientro del 13.07.2010 conseguente all'improvviso mancato pagamento delle precedenti forniture dal gennaio 2010 (a fronte di un precedente sempre regolare pagamento), la stipulazione di un accordo novativo, il condizionamento a tale piano di rientro dell'impegno a eseguire nuove forniture. Deduce, in ogni caso, che tali pagamenti non sono stati eseguiti nei termini d'uso perché non conformi alla precedente consuetudine di regolamento dei pagamenti.

Il convenuto, il quale assume di essere piccola società che si occupa della commercializzazione di prodotti vegetali di IV gamma (prodotti freschi confezionati e pronti per il consumo), nella specie prodotti orticoli freschi in busta, contesta che il pagamento delle fatture da parte di società in liquidazione sia stato puntuale sin dall'inizio.

Deduce che i pagamenti venivano previsti contrattualmente con scadenza a 30/60/90 giorni, tempi di pagamenti rimasti immutati nonostante l'incremento dei volumi di fatturato (pag. 5 comp. risposta), ma che gli stessi avvenivano anche con tempi ancora maggiori.

Deduce parte convenuta che nel primo semestre 2010 il ritardo nei pagamenti era maggiore di quello "fisiologico" (abituale), un ritardo che a giugno aveva raggiunto sessanta giorni rispetto a quelli concordati, per cui l'accordo del 13.07.2010 andava a regolare le fatture in scadenza dal 31 marzo al 31 maggio 2010.

Deduce, inoltre, parte convenuta che le fatture emesse successivamente alla sottoscrizione, non facenti parte del piano di rientro, sono state pagate tre mesi dopo l'emissione sino al mese di dicembre 2010.

Deduce ulteriormente parte convenuta che nel gennaio 2011 la convenuta "accertava che parte attrice non aveva però provveduto al pagamento della rata del piano di rientro con scadenza a fine dicembre 2010", al che diffidava la convenuta dall'eseguire il pagamento della rata del piano di rientro e delle ulteriori forniture per € 58.375,11.

Deduce ulteriormente il convenuto di avere fatto ricorso al procedimento monitorio nei confronti del convenuto, ma di essere stata prevenuta dal deposito della domanda di concordato.

Contesta la sussistenza del presupposto soggettivo dell'azione, la sussistenza e la pregnanza degli elementi indiziari addotti dall'attore, posto che:

- il piano di rientro è elemento di per sé asintomatico per inferire la *scientia decoctionis* e non contiene alcuna ristrutturazione del debito;
- il pagamento delle forniture precedenti l'anno 2010 è avvenuto anch'esso con ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti;
- il piano di rientro è stato regolarmente eseguito sino al dicembre 2010, data sino alla quale sono avvenuti i pagamenti potenzialmente revocabili;
- asintomatica si rivelerebbe la ulteriore circostanza menzionata nel piano di rientro che la convenuta si sarebbe obbligata a proseguire le forniture, essendo questo elemento sintomatico (al contrario) della fiducia mostrata nei confronti del cliente.

Parte convenuta deduce, inoltre, che i pagamenti in oggetto sarebbero avvenuti secondo le modalità d'uso, trattandosi di pagamenti avvenuti oltre il termine contrattuale come i pagamenti effettuati prima dell'esercizio 2010, il che ne precluderebbe la revocabilità ex art. 67, comma 3, lett. a) l.f.

La causa è passata in decisione senza istruttoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 – Il periodo sospetto è pacifico (22.10.2010 – 22.04.2011).

Parte attrice è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto in data 21 – 22.04.2011 e successivamente è stata dichiarata insolvente ex art. 8 d. lg. 270/99, previa contestuale revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, con decreto in data 26.01 – 9.02.2012, procedura successivamente aperta e nella quale è stata autorizzata l'esecuzione del programma di cessione con decreto MISE del 31.10.2012 e conseguente applicazione dell'art. 49 d. lg. 270/99. In questo periodo (22.10.2010 – 22.04.2011) ricadono i cinque pagamenti oggetto di causa (doc. 10 att., cit.), così come è pacifico che dopo il mese di dicembre 2010 nessun pagamento è stato più eseguito da società in liquidazione.

L'intero giudizio, volto sostanzialmente ad accertare la sussistenza della *scientia decoctionis* (come anche ad accertare che le rimesse siano oggettivamente revocabili e non rientranti nelle modalità d'uso a termini dell'art. 67, comma 3, lett. a) l.f.), si regge sostanzialmente (come riconosce lo stesso attore) su un unico e pregnante elemento indiziario, la stipulazione di un piano di rientro. Il che onera l'attore della prova, ancorché di carattere logico, della particolare pregnanza (gravità) e inequivocità (precisione) di tale elemento, idonea a provare in via presuntiva la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza e non anche la mera conoscibilità di tale stato nell'*accipiens* (Cass., Sez. VI - 1, Ord. 14 gennaio 2016, n. 526).

Al riguardo occorre prendere le mosse dal corredo documentale in atti.

E' in atti l'accordo asseritamente stipulato in data 13.07.2010, accordo in realtà privo di data ma pacificamente stipulato in tale data. L'accordo prevede la rateizzazione dell'importo complessivo di € 89.950,03, a copertura del quale viene prevista una tranche iniziale dell'importo di € 18.747,23 a versarsi nella prima settimana di agosto 2010 e il versamento del residuo debito di € 71.340,48 in n. sedici rate mensili da € 4.458,78 cadauna (1/16 dell'importo complessivo) a partire dal mese di settembre 2010.

I pagamenti di ciascuna rata sono specificamente imputati ad alcune delle fatture pregresse, al netto dell'emissione di note di credito.

Le fatture attengono ai mesi di marzo, aprile e maggio 2010, a conferma di quanto emerso in narrativa.

Nel medesimo accordo parte attrice “si impegna a dare corso ai pagamenti delle forniture successive rispettando la scadenza delle fatture come previsto da contratto”.

E', tuttavia, importante notare sin d'ora come la convenuta non abbia subordinato la prosecuzione delle forniture alla corretta esecuzione del piano di rientro.

Parimenti, al piano di rientro viene attribuita espressamente natura novativa, natura novativa che va ascritta ai pagamenti relativi al solo piano di rientro e non alle forniture successive.

1.2 - Deve, inoltre, ritenersi pacifico che parte attrice ha eseguito il pagamento della tranche iniziale e ha regolarmente eseguito i pagamenti dei ratei dei mesi di settembre, ottobre e novembre, di cui oggetto di causa sono quelli di ottobre e novembre.

Dal mastrino prodotto in atti (scheda contabile sub. doc. 8 e all.) emerge che gli accrediti eseguiti da parte attrice a favore di convenuta nel periodo sospetto (22.10.2010 – 22.04.2011) sono i seguenti:

1. € 4.458,78 in data 29.10.2010 (esecuzione del piano di rientro);
- 1-bis. € 91,33 in data 31.10.2010 (nota di credito non costituente pagamento);
2. € 31.196,16 in data 02.11.2010;
- 2-bis. € 183,39 in data 15.11.2010 (nota di credito non costituente pagamento);
3. € 4.458,78 in data 06.12.2010 (esecuzione del piano di rientro);
4. € 34.397,16 in data 09.12.2010;
5. € 29.191,45 in data 20.12.2010.

Si tratta, come indicato in narrativa, di n. 5 (cinque) pagamenti apparentemente per € 103.702,33, non potendosi considerare pagamenti le ricezioni delle due menzionate note di credito, di cui € 8.917,56 in esecuzione del suddetto piano di rientro.

Peraltro il pagamento sub n. 6 è stato eseguito per la minor somma di € 31.397,16 come risulta dagli estratti conto in atti con data valuta 14.12.2010 (doc. 9 e all. fasc. attore).

La maggior somma di € 34.397,16 deve, pertanto, ritenersi frutto di un errore di battitura nella scheda di rilevazione contabile, per cui l'importo complessivo dei cinque pagamenti astrattamente revocabili è pari esattamente ad € 100.702,33 come correttamente indicato in atto di citazione e come riepilogato nella relazione attestata sub doc. 10 fasc. att. richiamata *per relationem* in atto di citazione.

Tutti i cinque pagamenti sono stati eseguiti con bonifico bancario.

I due pagamenti del piano di rientro sono stati eseguiti in data 29.10.2010 (rata di ottobre) e 6.12.2010 (rata di novembre). La rata di novembre viene effettivamente corrisposta in ritardo di alcuni giorni. I tre pagamenti non esecutivi del piano di rientro (come anche i due pagamenti effettuati in esecuzione del piano di rientro) sono espressamente imputati (come risulta dalla descrizione dei bonifici) a specifiche fatture ricevute (all. doc. 9 cit.). In particolare, dalla documentazione bancaria emerge che:

- il pagamento di € 31.196,16 contabilizzato in data 2.11.2010 (con valuta 3.11.2010) fa riferimento a fatture tutte emesse nel luglio 2010, quindi con pagamento a 90 giorni fine mese (con uno sforamenti di pochissimi giorni);
- il pagamento di € 31.397,16 contabilizzato in data 9.12.2010 (con valuta 14.12.2010) fa riferimento a fatture tutte emesse nel mese di agosto 2010, quindi con pagamento ancora a 90 giorni fine mese (con sforamento di una decina di giorni);

Sentenza, Tribunale di Milano, dott. Filippo D'Aquino, 4 luglio 2016

- il pagamento di € 29.191,45 contabilizzato in data 20.12.2010 (con valuta 22.12.2010) fa riferimento a fatture tutte emesse nel mese di settembre 2010, quindi con pagamento di poco superiore a 60 giorni fine mese ma inferiore a 90 giorni.

Si tratta, pertanto, di pagamenti che conglobano tutte le fatture scadute nel terzo mese precedente al pagamento, tutte estranee a quelle menzionate nel piano di rientro.

Queste modalità di pagamento si saldano con la circostanza (non pacifica ma, come si sta per vedere, documentata) che parte attrice abbia in precedenza eseguito i pagamenti a 60/90 giorni data fattura, con la sola eccezione dei pagamenti oggetto del piano di rientro, che venivano eseguiti con un ritardo maggiore di quello “fisiologico” (pag. 5 comp. risposta).

Il che comporta che i pagamenti esecutivi del piano di rientro costituiscono, come correttamente dedotto da parte convenuta, un caso “isolato” (di qui la pattuita novazione), posto che i successivi tre pagamenti oggetto di revocatoria attinenti a nuove forniture (come dedotto dal convenuto sin dalla comparsa di risposta), attengono alle fatture scadute nei 90 giorni precedenti (il primo per le fatture di luglio, il secondo per quelle di agosto e il terzo per quelle di settembre: pag. 6 comp. risposta) e sono stati regolati con modalità identiche a quelle precedenti in uso tra le parti (pagamento con bonifico a 30/60/90 giorni fine mese).

Parimenti risulta *per tabulas* che dopo la rata del piano di rientro di novembre 2010 (pagata con un ritardo di qualche giorno), società in liquidazione non ha più onorato né le rate successive del piano (da dicembre in poi), né le forniture successive (le fatture scadute dal mese di ottobre 2010 in avanti), avendo da gennaio interrotto (pacificamente) i pagamenti.

Tali fatti non sono posti in discussione dalle produzioni successive, non avendo parte attrice prodotto ulteriore documentazione. Per di più le produzioni successive di parte convenuta (segnatamente i docc. 9 e 11) mostrano *per tabulas* la circostanza secondo cui i pagamenti di parte attrice erano sempre stati eseguiti a 60/90 giorni data fattura (doc. 9 all. memoria integrativa ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), nonché comprovano la circostanza (rilevante ai fini della decisione) che la modalità di pagamento prevista contrattualmente era da sempre il bonifico bancario (doc. 11, *ibid.*).

1.3 – Da tali elementi emerge, pertanto, che:

- società in liquidazione aveva da sempre adottato la forma di pagamento delle proprie forniture con bonifico bancario;
- società in liquidazione pagava storicamente le proprie fatture a 30/60/90 giorni data fattura;
- le fatture di marzo, aprile, maggio 2010 non erano state pagate nei termini;
- per il pagamento di tali fatture fu stipulato un piano di rientro che prevedeva (solo per queste fatture) un riscadenziamento nel tempo (pagamento iniziale significativo e rateizzazione del residuo in sedici rate), ma l'esecuzione dei pagamenti sempre con bonifico bancario veniva definito novativo in quanto spalmato eccezionalmente su sedici mesi;
- che le forniture successive al piano di rientro proseguirono come le precedenti (bonifico bancario a 90 giorni data fattura);
- che il piano di rientro fu correttamente eseguito sino al mese di dicembre 2010, benché con qualche giorno di ritardo rispetto ai tempi concordati;
- che l'interruzione dei pagamenti avvenne successivamente all'esecuzione dell'ultimo dei cinque pagamenti per cui è causa.

Da tali elementi emerge l'infondatezza della domanda attrice.

Non corrisponde al vero che – salva l'esecuzione del piano di rientro - il pagamento delle fatture da parte di società in liquidazione abbia mutato le condizioni contrattuali rispetto alle fatture

precedenti il periodo sospetto (pag. 2 comp. concl.) e con “tempistiche assolutamente difformi rispetto a quelle standard fino ad allora utilizzate tra le parti” (pag. 5 comp. concl.).

E' documentato, al contrario, che parte attrice abbia sempre onorato i propri debiti con pagamenti a 30/60/90 fine mese, eventualmente con un piccolo ritardo su tali tempi e sempre con bonifico bancario.

Questa circostanza sarebbe sufficiente a comportare il rigetto della domanda per tre dei cinque pagamenti (quelli non esecutivi del piano di rientro), posto che è documentato che le modalità di pagamento delle forniture successive al piano di rientro rimasero identiche a quelle precedenti (dall'inizio del rapporto contrattuale), sia quanto alle modalità di pagamento (bonifico), sia (soprattutto) quanto ai tempi (90 giorni data fattura).

L'identità delle modalità di pagamento e sin anche dei tempi per come pattuiti sin dall'inizio del rapporto contrattuale fa, difatti, scattare l'esimente da revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) l.f. per tali tre (e più rilevanti) pagamenti (per tutte Trib. Milano 11 febbraio 2013).

Ma è in ogni caso carente della prova della conoscenza dello stato di insolvenza, fondata sulla sola stipulazione del piano di rientro in data 13.07.2010, sia per i tre suddetti pagamenti, sia per i due pagamenti del piano di rientro (per i quali, evidentemente, non ricorre l'esimente di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) l.f.

Vero è che le parti pattuirono nel luglio 2010 un piano di rientro per il pagamento delle fatture dei mesi di marzo, aprile e maggio 2010, che avevano superato il termine fisiologico di qualche settimana dalla scadenza effettiva (almeno per le fatture di marzo 2010).

Tuttavia il piano di rientro fu non solo correttamente eseguito (circostanza pacifica e documentata) da agosto a dicembre 2010, ma al piano si aggiunse un piano di rilancio produttivo e delle commesse che avrebbe previsto l'esecuzione di nuove forniture con le stesse modalità di quelle che erano state eseguite in precedenza.

Se il piano di rientro fosse stato la spia per la convenuta che le cose andavano male, la convenuta non avrebbe certamente consentito una ripresa delle forniture come in precedenza, ma avrebbe chiesto ulteriori garanzie, ovvero avrebbe modificato le modalità di pagamento passando, ad esempio, a pagamenti più ravvicinati.

Invece le forniture proseguirono come prima.

Inoltre la forniture successive non furono condizionate (negozialmente) al pagamento delle rate del piano di rientro. E questo spiega perché al piano di rientro fu attribuito carattere novativo: solo ed esclusivamente queste fatture (quelle dei mesi di marzo – maggio 2010) dovevano essere dilazionate in sedici mesi, oltre a una consistente tranche iniziale, poi le fatture avrebbero ripreso il loro corso. Proprio l'elemento della novazione attribuisce carattere del tutto “neutro” al piano di rientro, perché nella logica negoziale lo isola al solo periodo delle fatture marzo – maggio 2010, quasi un incidente di percorso che, con la sottoscrizione del piano di rientro, doveva ritenersi superato.

Lungi dal dimostrare la consapevolezza dello stato di dissesto, il piano di rientro dà la dimensione (nella percezione di un operatore commerciale) della temporaneità della crisi di liquidità del proprio cliente e della sua capacità di riprendere immediatamente le ordinarie modalità di regolamento delle obbligazioni.

E', quindi, infondato quanto assume l'attore, ove afferma “è, pertanto, incontestabile che parte convenuta fosse a conoscenza della cattiva situazione finanziaria di società in liquidazione e che,

comunque, vi erano tutti i presupposti affinché la convenuta potesse, usando la comune diligenza, avvedersi dello stato di dissesto economico del debitore”.

L'equivocità del dato del piano di rientro (insufficiente a dimostrare la consapevolezza dello stato di insolvenza) è superata, come correttamente rileva il convenuto, in senso favorevole al convenuto dalle ulteriori circostanze che (1) il Piano di rientro non ha modificato le modalità di pagamento precedentemente in essere tra le parti, (2) che la convenuta ha accettato una lunga dilazione di pagamento senza richiedere a parte attrice alcuna garanzia sui pagamenti, (3) che parte attrice ha rispettato le scadenze previste dal Piano di rientro sino a fine dicembre 2010 e (4) che la convenuta ha continuato a rifornire regolarmente società in liquidazione sino a dicembre 2010, non essendovi stata alcuna interruzione di fornitura, come dimostrato dall'ingente credito vantato da società fornitrice nei confronti di parte attrice in A.S. pari (pacificamente) a circa € 160.000,00 (pag. 14 comp. concl. conv.).

Né vi è prova di diffide o minacce di azioni legali, minacce che sono intervenute solo successivamente all'esecuzione dell'ultimo pagamento per cui è causa.

Deve, quindi, ritenersi che l'elemento indiziario addotto dall'attore (la stipula del piano di rientro) è del tutto equivoco e asintomatico, insufficiente ad ascrivere la prova logica della *scientia decoctionis*. Si concorda con quanto asserito da parte convenuta, laddove evidenzia che “il predetto Piano di rientro non contiene alcun elemento utile dal quale si possa desumere l'asserita conoscenza da parte di convenuta dello stato di insolvenza di parte attrice, essendo al più possibile desumere da tale scrittura privata la conoscenza soltanto di una situazione di mancanza di liquidità” (mem. replica).

La domanda va, pertanto, rigettata.

2 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di società in liquidazione nei confronti di società fornitrice, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1 – rigetta la domanda;

2 – condanna la parte società in liquidazione a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 8.030,00 per compensi, oltre 15% spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.

Milano, 4 luglio 2016

Il Giudice Unico
Dott. Filippo D'Aquino

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*